**TRIBUNALE DI TREVISO** *RG 4/2026 CONC. PREV. OM.*
**SEZIONE SECONDA CIVILE** *FODECO ITALY SRL*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *PROC. UNIT. 160-1/2025*

*Depositata e pubblicata il 23/09/2026*

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici
dott. Bruno CASCIARRI Presidente
dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice
dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,
riunito in camera di consiglio,
a scioglimento della riserva che precede,
esaminati gli atti e i documenti,
richiamati il decreto in data 16.1.2026, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, ed il decreto in data 20.5.2026, con il quale è stata fissata l'udienza ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I.,
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di concordato preventivo iscritta al numero 160-1/2025 R.G. P.U. di **FODECO ITALY S.R.L.**, p. iva 01875930933, con sede operativa in Olmi di San Biagio di Callalta (TV), Via Aquileia n. 6/b, con l'Avv. ANDREA OLIVIERI

- ricorrente -

***

Con ricorso depositato in data 30.5.2025, la società FODECO ITALY S.R.L., in persona dell'amministratore unico Antonio Di Bartolomeo, ha proposto una domanda ex art. 44, co. 1, C.C.I.I., riservandosi di presentare entro un assegnando termine la proposta, il piano e gli accordi.

Entro il termine concesso, quale in seguito prorogato, in data 9.10.2025 la società ha presentato il piano, la proposta e la restante documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I.

Tra il 27.4.2026 e il 7.5.2026 i creditori hanno espresso i loro voti e, con relazione ex art. 110 C.C.I.I. depositata in data 11.5.2026, il commissario giudiziale ha dato atto dei nominativi dei creditori che hanno esercitato il voto e dei voti espressi: nello specifico, il concordato ha ottenuto la maggioranza di voti favorevoli alla proposta per n. 5 classi su 7 (esattamente le classi 2, 6, 10, 11 e 12), mentre non si è raggiunta la maggioranza per le classi nn. 5 e 9 (nelle quali i creditori non hanno espresso alcun voto); trattandosi di concordato in continuità

Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc87046bf8
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b82c987bd7039f5dafde857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

aziendale indiretta, e trovando applicazione il dispositivo dell'art. 109, co. 5, C.C.I.I., che richiede l'approvazione di tutte le classi, ritenuta inapplicabile al caso concreto la modalità di calcolo prevista dal secondo paragrafo del comma 5 del medesimo articolo per le classi n. 5 e 9, il concordato non è risultato approvato.

In ragione del suddetto esito delle operazioni di voto, vista l'istanza di omologazione del concordato preventivo presentata dalla debitrice in data 14.5.2026 ai sensi dell'art. 112, co. 2, C.C.I.I., il Tribunale ha fissato l'udienza per la comparizione del debitore, del commissario giudiziale e degli eventuali creditori dissenzienti.

All'udienza, la società Fodeco Italy s.r.l. ha insistito per l'omologazione del concordato.

Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere motivato.

***

Fodeco Italy S.r.l., società nata alla fine del 2019, operava nel settore agro-alimentare innovativo ed il suo oggetto sociale era focalizzato sulla produzione di alimenti a base vegetale (frutta e verdura) mediante processi innovativi di trasformazione alimentare in linea, collegati ad attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie applicate all'alimentazione.

L'elemento caratterizzante del progetto industriale della società era, infatti, rappresentato dallo sviluppo di una tecnologia proprietaria di trasformazione alimentare finalizzata alla produzione di polpe e preparazioni a base di frutta e verdura con caratteristiche organolettiche e nutrizionali stabili nel tempo.

L'attività aziendale si è tuttavia sviluppata prevalentemente nella fase iniziale di ricerca, sviluppo tecnologico e realizzazione degli impianti produttivi, con investimenti rilevanti destinati sia all'approntamento della linea industriale sia allo sviluppo e alla protezione della proprietà intellettuale. Non risulta invece che il progetto abbia raggiunto una fase di piena industrializzazione e di commercializzazione dei prodotti su scala significativa.

Alla data di deposito della proposta di concordato, il complesso aziendale è oggetto di contratto di affitto di ramo d'azienda a favore della terza società [redacted] di tal che la società ricorrente attualmente non svolge nessuna attività produttiva; in capo ad essa, comunque, permane la titolarità giuridica dei beni aziendali e dei rapporti contrattuali indicati nel contratto di affitto.

Fodeco Italy S.r.l. risulta iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle cosiddette start-up innovative ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, ciò in quanto titolare dello specifico brevetto di processo nel settore alimentare cui si è dianzi fatto cenno.



Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc87046818
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5dafde857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

Tale qualificazione, come già rilevato nel parere reso ai sensi dell'art. 47 CCII, non preclude l'accesso al concordato preventivo. L'art. 37 CCII prevede infatti espressamente che le start-up innovative, diverse dalle imprese minori, possano accedere agli strumenti di regolazione della crisi su iniziativa del debitore.

Come già poco sopra accennato, la start-up non è riuscita a superare il "gap" tra sperimentazione industriale e produzione su scala significativa. Senza un partner in grado di garantire volumi d'acquisto stabili, Fodeco non ha potuto ottenere ulteriori linee di credito per potenziare l'impianto; d'altro canto, senza un impianto già potenziato, non è stata in grado di rassicurare i grandi clienti sulla propria affidabilità come fornitore. Questo corto circuito strategico ha reso palese l'insostenibilità della struttura dei costi rispetto ai ricavi generabili con l'attuale configurazione dell'impianto.

La proposta concordataria si fonda su un'operazione di continuità aziendale indiretta, realizzata mediante l'affitto del ramo d'azienda della società e la sua successiva cessione all'affittuaria. Invero, in data 22 maggio 2025 Fodeco Italy S.r.l. ha stipulato con [redacted] un contratto di affitto avente ad oggetto il ramo d'azienda destinato allo svolgimento dell'attività produttiva. Il contratto prevede una durata iniziale di diciotto mesi, con possibilità di proroga per ulteriori quattro mesi, e stabilisce un canone mensile pari a euro 18.000 oltre IVA.

L'affitto del ramo si inserisce in una più ampia operazione negoziale finalizzata alla successiva cessione del complesso aziendale. In tale prospettiva, l'affittuaria ha formalizzato in data 27 giugno 2025, mediante apposito *addendum* al contratto di affitto, un impegno irrevocabile ad acquistare il ramo d'azienda al prezzo complessivo di euro 775.000, con pagamento contestuale al rogito di trasferimento, indicando come termine di perfezionamento dell'operazione diciotto mesi dalla data di sottoscrizione dell'impegno.

L'offerta prevede inoltre la partecipazione dell'affittuaria alla eventuale procedura competitiva che dovesse essere promossa nell'ambito della procedura e l'obbligo, puntualmente assolto, di presentare una fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 387.500 a garanzia dell'impegno assunto.

L'impegno di acquisto è sospensivamente condizionato all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi proposto dalla debitrice.

Nel loro insieme, il contratto di affitto e l'offerta irrevocabile di acquisto delineano un'operazione sostanzialmente unitaria, articolata in una prima fase di gestione del ramo in affitto e in una successiva fase di trasferimento definitivo del complesso aziendale. In primo luogo, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto del ramo d'azienda, è stata rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A.,



Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc87046818
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5dafde857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

filiale Imprese di Conegliano, una fideiussione bancaria dell'importo massimo di euro 108.000. In secondo luogo, con riferimento alla successiva fase di trasferimento del ramo, l'impegno irrevocabile di acquisto assunto da [redacted] è assistito da un'ulteriore fideiussione bancaria, rilasciata dal medesimo istituto di credito, per un importo massimo garantito pari a euro 387.500, con validità fino al 27 dicembre 2026.

Accanto alle garanzie bancarie sopra indicate, la proposta concordataria prevede inoltre l'apporto di finanza esterna per € 200.000,00, messa a disposizione da [redacted], socio di maggioranza di [redacted], importo già depositato, in via fiduciaria, presso il Notaio Paolo Talice di Treviso.

Tali risorse consentono di costituire una massa attiva significativamente più ampia rispetto a quella ragionevolmente realizzabile nell'ipotesi liquidatoria. In caso di apertura di una procedura liquidatoria, infatti, il valore complessivo dell'attivo appare stimabile in circa euro 360.000, a fronte di un passivo superiore a euro 4.500.000. In tale scenario, il realizzo dell'attivo consentirebbe verosimilmente il soddisfacimento dei soli crediti prededucibili e dei privilegiati di grado più elevato, senza alcuna prospettiva di soddisfacimento per il ceto chirografario.

La prosecuzione dell'attività in capo all'affittuario e la successiva cessione del ramo consentono, per contro, di preservare e valorizzare *asset* che, in uno scenario meramente liquidatorio, subirebbero una sensibile perdita di valore.

Sulla base delle stime contenute nel piano, lo scenario concordatario appare dunque in grado di assicurare il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e, inoltre, una soddisfazione parziale dei creditori degradati e chirografari, stimata in misura pari a circa il 20-21%.

***

Come anticipato, l'esito delle operazioni di voto è stato la maggioranza di voti favorevoli alla proposta per n. 5 classi su 7 (esattamente le classi 2, 6, 10, 11 e 12), mentre non si è raggiunta la maggioranza per le classi nn. 5 e 9 (Mediocredito Banca del Mezzogiorno S.p.A., Invitalia S.p.A e Banco BPM S.p.A. non hanno, infatti, esercitato il diritto di voto, senza tuttavia formulare alcuna osservazione o riserva sulla proposta).

Ciò posto, va considerato che i presupposti che devono ricorrere congiuntamente affinché il Tribunale omologhi il concordato ai sensi dell'art. 112, co. 2, C.C.I.I., pur in presenza di una o più classi dissenzienti (ovvero che non hanno votato), sono i seguenti:



Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc87046888
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5dafde857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

a) il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione deve essere distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;

c) nessun creditore deve ricevere più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta deve essere approvata da almeno una classe di creditori:

1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie, con richiamo a quanto considerato dal commissario giudiziale nel parere depositato in data 2.7.2026, ricorrono congiuntamente tutte le sopra esposte condizioni. Infatti, in primo luogo, la proposta concordataria distribuisce l'intero valore di liquidazione nel rigoroso rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, senza che alcun creditore di rango inferiore riceva utilità prima dell'integrale soddisfacimento dei creditori di grado superiore.

Inoltre, in nessun caso una classe di grado inferiore riceve più di una classe di grado superiore non integralmente soddisfatta; l'integrale pagamento dei creditori di XX grado (Classe 7) mediante finanza esterna non costituisce, del resto, una deroga alla *relative priority rule*, ma è espressamente consentito dall'art. 84, co. 6, terzo periodo, CCII.

Ancora, dall'esame del piano, delle tabelle di riparto e dell'elenco nominativo dei creditori non risulta alcun creditore che percepisca, in aggregato, una somma superiore al 100% del proprio credito. I creditori integralmente soddisfatti (classi 1, 2, 3, 4 e 7) ricevono esattamente l'importo del loro credito; tutti i creditori parzialmente soddisfatti ricevono invece percentuali inferiori al 100%.

Infine, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi (5 classi su 7), e, tra le classi approvanti, la Classe 2 (dipendenti, art. 2751-bis n. 1 c.c., approvante con il 78,83% dei voti in valore) è composta da creditori privilegiati, sicché entrambe le condizioni di cui alla lett. d) della norma poco sopra richiamata risultano soddisfatte.



Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc87046818
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5dafde857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

Si aggiunga che, malgrado la regolare iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione, nessun creditore ha formulato opposizioni né osservazioni nel termine fissato.

Il Commissario ha, in conclusione, espresso un chiaro e puntuale parere favorevole alla fattibilità del piano ed alla omologazione del concordato.

Ciò posto, il Tribunale, ricorrendo tutte le condizioni di legge, ritiene che il concordato debba essere omologato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, Sezione Seconda Civile, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto da FODECO ITALY S.R.L., p. iva [redacted], con sede operativa in Olmi di San Biagio di Callalta (TV), Via Aquileia n. 6/b;

2) conferma le nomine, quale giudice delegato, della dott.ssa Elena Merlo e, quale commissario giudiziale, del dott. Alberto Lazzar;

3) nomina, quale liquidatore giudiziale, l'amministratore unico della società ricorrente Antonio Di Bartolomeo che ha manifestato la sua disponibilità all'udienza;

4) nomina, quali componenti il Comitato dei creditori:

[redacted]

5) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario nonché di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;

6) il commissario giudiziale potrà effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività finalizzata all'esecuzione del piano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118, co. 1, CCII, e, per tutta la durata della procedura, avrà facoltà di libero accesso alla contabilità, ai sistemi informatici, ai libri sociali e a ogni altro documento della debitrice; la società è tenuta in ogni caso a fornire tempestivamente le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale, dal Liquidatore, dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

7) il Commissario giudiziale dovrà redigere semestralmente e trasmettere ai creditori i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, co. 1, CCII, dando altresì conto



Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc87046818
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5dafde857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

delle attività compiute nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario;

8) conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII;

9) il liquidatore, conformemente all'art. 114 CCII, darà idonea pubblicità dell'offerta irrevocabile di acquisto già pervenuta alla società debitrice al fine di acquisire offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 91 CCII, e procederà successivamente alla vendita dell'azienda secondo le disposizioni previste per la liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, e comunicherà con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione: il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

10) dispone, in particolare, quanto segue:

- che il liquidatore pubblichi l'invito alla presentazione di manifestazioni di interesse per l'azienda;

- che la pubblicazione sia eseguita, per un tempo non inferiore a quindici giorni, sui siti internet "*www.tribunale.treviso.it*", "*www.asteannunci.it*", "*www.asteavvisi.it*", "*www.canaleaste.it*", "*www.rivistaastegiudiziarie.it*" e sul portale delle vendite pubbliche nonché sul quotidiano "*Il Gazzettino*";

- che, ai fini dell'eventuale apertura di una procedura competitiva, possano essere prese in considerazione solo manifestazioni di interesse per l'acquisto di detta azienda ad un prezzo non inferiore al corrispettivo di cui alla proposta di acquisto già ricevuta;

- che le manifestazioni di interesse siano comunicate al liquidatore all'indirizzo PEC della procedura e che siano corredate da copia del documento di identità del soggetto interessato (o del suo legale rappresentante in caso di enti) e, a dimostrazione della serietà dell'interesse, da un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contenuto nella manifestazione d'interesse medesima a mezzo assegno circolare intestato a "FODECO ITALY S.R.L.";

- che, nella successiva procedura competitiva, aperta in esito al ricevimento di manifestazioni di interesse conformi a quanto sopra prescritto, il deposito cauzionale venga o imputato al maggior prezzo (in caso di aggiudicazione del bene a favore dell'offerente) oppure restituito dal liquidatore (in caso di aggiudicazione a favore di altri) oppure ancora, in caso di mancata partecipazione del soggetto che abbia manifestato il proprio interesse al predetto procedimento competitivo, trattenuto dalla procedura;



Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc870468f8
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd70395daf0e857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be0090e7399d

che, decorso il periodo di quindici giorni anzidetto, il liquidatore aggiorni il giudice delegato in merito all'esito della pubblicazione;

11) il liquidatore pagherà ai creditori le somme ricavate sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, approvati dal commissario giudiziale e vistati dal giudice delegato;

12) conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunicherà al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione: il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo informatico;

13) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto fondati sulle previsioni del piano, approvati dal commissario giudiziale e vistati dal giudice delegato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla Società ricorrente, al Liquidatore, al Commissario giudiziale (che provvederà a darne notizia ai creditori) e per la pubblicazione a norma dell'art. 48, co. 5, C.C.I.I.

Treviso, 07/07/2026

Il Giudice estensore

*dott.ssa Elena Merlo*

Il Presidente

*dott. Bruno Casciarri*



Firmato Da: LONGO GIACOMO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 775c45cc87046818
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5daf6e857
Firmato Da: ELENA MERLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e859944e031683b9d85be00990e7399d